

ta' discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico dell'Ente mutuatario in aggiunta all'annualita' di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualita' di contributo statale; oppure - se richiesto dall'Ente mutuatario ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci; fermo restando, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sara' adottata la "semestralita' non scontata" mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sara' corrisposto ad "annualita' posticipate";

d) - spese legali e tecniche a carico dell'Ente mutuatario;

3) - di dare mandato al Direttore generale e, in sua vece, al Vice Direttore generale, ciascuno con facolta' di firmare da solo, di eseguire l'operazione di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento dell'operazione stessa.